



Bari, 17/04/2018

AOO_146/PROT/17/04/2018/0039038

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Al Presidente di ANCI Puglia
Ai Comuni Pugliesi
Ai Responsabili degli Uffici di Piano degli
Ambiti territoriali

E, p.c.
Al Portavoce del forum regionale del Terzo
Settore
Al Presidente di CSV Net Puglia
Ai Presidenti dei CSV Pugliesi

Oggetto: D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore. Comunicazioni sui primi adempimenti da adottare dagli Enti Locali e informazioni sulla rete di assistenza e informazione.

Premesso che:

1. la L. 6 giugno 2016, n.106, recante “*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*”, all’articolo 1, comma 1, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;
2. gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge recano i principi e i criteri direttivi, generali e particolari, di esercizio della delega relativa alla riforma del Terzo settore;
3. il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, “*Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 179 del 2 agosto 2017 - Suppl. Ordinario n. 43) ha approvato il quadro generale della Riforma del Terzo Settore, introducendo importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e altre organizzazioni private onlus e richiedendo la immediata attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente;
4. il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. “*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a*



norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106" ha riformato la disciplina nazionale dell'impresa sociale, aprendo importanti prospettive di crescita del sistema delle imprese sociali sul territorio nazionale e, nei rispettivi contesti regionali, consentendo la attivazione di significative iniziative per lo sviluppo dell'economia sociale.

Considerato che:

- Con l'approvazione del **Codice del Terzo settore** si è avviato nel nostro Paese un complesso processo di riforma del Terzo settore, che prevede effetti e ricadute sulla normativa nazionale, regionale e sugli adempimenti amministrativi conseguenti, in capo alle Regioni e agli Enti locali.
- In data 25 gennaio 2018 la Regione Puglia ha insediato il **Tavolo regionale per l'attuazione della riforma del Terzo Settore**, partecipato dal Forum regionale per il Terzo settore, dalle principali Reti associative pugliesi e dai Centri servizi per il volontariato, a cui la riforma attribuisce nuove funzioni e maggiori compiti.

Tanto premesso, l'Assessorato al Welfare della Regione Puglia, e segnatamente la scrivente Sezione, sono chiamati a sostenere questo processo di riforma, con azioni positive per la valorizzazione del Terzo settore e del contributo che queste organizzazioni offrono allo sviluppo delle politiche regionali, sviluppando un'azione d'informazione, promozione e di supporto tecnico-amministrativo, per quanto necessario ad orientarsi correttamente tra i diversi adempimenti e obblighi che la riforma nel suo complesso pone a carico delle organizzazioni.

A tale scopo il **Tavolo regionale per l'attuazione della riforma del Terzo Settore**, ha, tra le sue prime determinazioni, concordato sulla necessità di fornire ai Comuni pugliesi tutte le informazioni utili affinché si possa - soprattutto in questa prima fase attuativa della riforma che presenta inevitabilmente carattere transitorio - procedere ad applicare le disposizioni del Codice del Terzo Settore con la necessaria omogeneità su tutto il territorio regionale.

Si evidenzia, a tal proposito, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad emanare, lo scorso 29 dicembre, una circolare con le prime indicazioni sull'attuazione della riforma, avente ad oggetto: *Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*.

Rinviano ad una attenta lettura della suddetta circolare, che ad ogni buon conto si allega alla presente, per l'illustrazione delle novità più rilevanti relative alla prima fase attuativa, si ad evidenziarne alcuni contenuti, tra quelli più direttamente collegati alle attività degli Enti locali con specifico riferimento alle ricadute operative.

Il D.Lgs n. 117/2017 (d'ora in poi Codice del Terzo settore) ha introdotto molte novità riguardo ai diversi aspetti che regolano la vita delle organizzazioni di Terzo settore, sul piano civilistico, su quello giuridico, su quello amministrativo e su quello fiscale. Non è possibile illustrare, in questa sede, tutti gli aspetti più salienti. Ci soffermeremo, pertanto, in questa fase esclusivamente su alcuni degli adempimenti che interessano gli Enti locali, con riferimento alle **attività connesse all'iscrizione dei soggetti del Terzo settore ai registri regionali**.

Su questo punto il Codice del Terzo Settore introduce una novità sostanziale istituendo, con l'art. 45, il Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUN), destinato a sostituire tutti i registri regionali esistenti.

Il Registro Unico Nazionale sarà gestito operativamente su base territoriale, in collaborazione le Regioni, e si articolerà nelle seguenti sezioni:

- a) Organizzazioni di volontariato;
- b) Associazioni di promozione sociale;
- c) Enti filantropici;
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) Reti associative;
- f) Società di mutuo soccorso;
- g) Altri enti del Terzo settore.

Va ricordato che il Registro Unico Nazionale non è ancora operativo allo stato attuale. L'articolo 53 del Codice del Terzo settore prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore (*ndr.* entro l'agosto del 2018), con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, dovrà essere definita la procedura per l'iscrizione nel RUN. Nei centottanta giorni successivi all'entrata in vigore del sopra menzionato decreto ministeriale, le Regioni disciplineranno i procedimenti di propria competenza.

Per questa ragione il Codice detta delle norme atte a disciplinare il periodo transitorio intercorrente tra l'entrata in vigore del codice stesso e l'operatività del RUN.

La prima disposizione, contenuta nel **comma 2 dell'art. 101**, stabilisce che fino all'operatività del RUN, continuano a trovare applicazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS e, per quanto più rileva ai fini della presente nota, nei registri del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale.

Il successivo comma 3 prevede che, nelle more dell'istituzione del RUN, il requisito dell'iscrizione al registro si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri già previsti dalle normative di settore preesistenti. Pertanto, fino al momento della effettiva operatività del RUN, i Comuni devono continuare a svolgere la propria attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge, che rileva anche sul processo di revisione periodica dei registri regionali, con le consuete scadenze del 30 aprile per le organizzazioni di volontariato e del 30 giugno per le associazioni di promozione sociale.

Su quali siano i requisiti da verificare va però fatta qualche importante precisazione.

Va innanzitutto rilevato che l'articolo 101, comma 2, assegna alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle ONLUS un termine di 18 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del Codice medesimo (*ndr.* fino al 2 febbraio 2019), al fine di apportare ai propri statuti le modifiche derivanti dall'obbligo di conformarsi alle novità introdotte dal Codice; si tratta di un tempo considerevole, necessario perché le organizzazioni possano serenamente valutare e verificare l'opportunità e/o la necessità di apportare le relative modifiche, da formalizzarsi attraverso lo strumento dell'assemblea ordinaria (a tal



proposito si richiamano le disposizioni di cui all'art. 82, comma 3 e 5, del Codice del Terzo settore, che prevedono l'esenzione dell'imposta di registro - limitatamente alle modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni stabilite da normative - e l'esenzione dell'imposta di bollo).

Ne consegue che, **in via transitoria**, l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione ai registri regionali, nelle more dell'operatività del RUN, dovrà svilupparsi secondo criteri differenti:

- I) se a richiedere l'iscrizione al registro sono organizzazioni costituite prima dell'entrata in vigore del Codice (*ndr.* prima del 3 agosto 2017), l'istruttoria va effettuata con la verifica del possesso dei requisiti di cui alle norme nazionali e regionali previgenti (rispettivamente la legge quadro 266/1991, la legge 383/2000, la legge regionale 11/1994, la legge regionale 39/2007, e le rispettive s.m.i.);
- II) se a richiedere l'iscrizione al registro fossero organizzazioni costituite dopo dell'entrata in vigore del Codice (*ndr.* successivamente al 2 agosto 2017), in tal caso l'istruttoria dovrà verificare il possesso dei requisiti previsti dal Codice, limitatamente a quelli immediatamente applicabili.

La determinazione dei **requisiti immediatamente applicabili**, per le associazioni di nuova costituzione, non potrà che seguire, inevitabilmente, la progressione dei provvedimenti attuativi del Codice, via via approvati dagli organi competenti.

Alla data odierna, tale verifica riguarda le norme relative ai requisiti sostanziali degli enti del Terzo settore: si fa riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 32 e 35 del Codice, dedicate, rispettivamente, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale. La circolare del Ministero evidenzia come debbano ritenersi già cogenti – e pertanto già oggetto di verifica ai fini dell'iscrizione ai registri - le prescrizioni attinenti al numero minimo di soggetti e alla forma giuridica, necessari ai fini della costituzione di un'organizzazione di volontariato o di un'associazione di promozione sociale.

Va inoltre specificato che l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 11/1994, prevede che le organizzazioni di volontariato possano inoltrare domanda di iscrizione dopo almeno un anno di attività. Pertanto non sarà possibile istruire domande d'iscrizione di nuove associazioni di volontariato, per le quali verificare il possesso dei requisiti previsti dal Codice, prima del 3 agosto 2018. La stessa logica si applica per la verifica annuale del possesso dei requisiti per le organizzazioni già iscritte ai registri regionali.

È evidente che la costituzione di nuove organizzazioni, tra quelle previste dal Codice del Terzo Settore, debba seguire da subito le disposizioni del Codice stesso e, a tal proposito, si ricorda che sia le Reti associative delle principali organizzazioni di Terzo Settore pugliesi, per le associazioni che ad esse afferiscono, che i Centri di Servizio al Volontariato, competenti per territorio, già dispongono di modelli di atti (es: atto costitutivo, statuto, modifiche statutarie, ...), condivisi dal gruppo tecnico di lavoro a supporto del Tavolo regionale, da fornire a richiesta agli interessati, oltre che servizi di assistenza tecnica specificatamente dedicati.

Si invitano, pertanto, i Comuni ad orientare presso questi servizi le eventuali domande



di chiarimento poste dai cittadini, al fine di evitare errori nella compilazione degli stessi atti o di dare indicazioni non omogenee.

La scrivente Sezione intende seguire con la massima attenzione la fase attuativa della riforma del Terzo settore, d'intesa con il Tavolo regionale. A tale scopo s'impegna a comunicare tempestivamente ai Comuni pugliesi eventuali modifiche alle procedure da utilizzare ai fini dell'iscrizione ai registri, derivanti dall'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi ovvero da ulteriori linee guida interpretative fornite dalle strutture ministeriali competenti.

Per ogni ulteriore richiesta di informazione si può far riferimento ai seguenti funzionari regionali, consigliando di porre quesiti puntuali in forma scritta per un più preciso riscontro:

- dr.ssa Patrizia Cimmino – casella e-mail p.cimmino@regione.puglia.it (territorio della città metropolitana di Bari)
- dr. Filippo Egizzi – casella e-mail f.egizzi@regione.puglia.it (territori delle province FG e BT)
- dr.ssa Serenella Pascali – casella e-mail s.pascali@regione.puglia.it (territori delle province BR, TA, LE).

Le informazioni relative ai modelli di atto costitutivo e statuto, nonché le richieste di assistenza tecnica, vanno indirizzate alle rispettive Reti associative delle principali organizzazioni di Terzo Settore pugliesi, se del caso, e ai Centri servizi per il volontariato competenti per territorio:

CsV San Nicola Bari	info@csvbari.com
CsV Salento Lecce	segreteria@csvsalento.it
CsV Poiesis Brindisi	info@csvbrindisi.it
CsV Foggia	info@csvfoggia.it
CsV Taranto	info@csvtaranto.it

Cordialmente

La Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali
Dott.ssa Anna Maria Candela

